



Il lavoro part-time, o tempo parziale, e il calcolo della pensione

Attualmente il lavoro dipendente ha molte flessibilità: una di queste è il part-time o tempo parziale. Il lavoro part-time è regolamentato da specifici contratti e può essere svolto a tempo determinato o indeterminato. Il lavoro a part-time può essere: 1) orizzontale: riduzione giornaliera del normale orario di lavoro; 2) verticale: lavoro svolto per periodi predeterminati nella settimana, nel mese o nell'anno; 3) misto o ciclico: lavoro svolto articolando le modalità orizzontali e verticali.

È logico supporre che la riduzione dell'orario o del periodo di lavoro porti a una penalizzazione della pensione. C'è il logico timore di un allontanamento della decorrenza ed un'ec-

cessiva contrazione dell'importo. Le cose non stanno completamente così, almeno per coloro le cui pensioni usufruiscono di una consistente quota di calcolo retributivo, in quanto esiste una clausola di salvaguardia che in larga parte tutela la pensione. Questa clausola viene applicata alla contribuzione versata fino al 31 dicembre 2011 da coloro che hanno almeno 18 anni di contributi entro il 1995.

Ecco come viene applicata la norma di salvaguardia:

a) per il numero degli anni necessari al diritto alla pensione (anzianità contributiva): l'anno svolto con contratto a tempo parziale vale 52 settimane (come quello a tempo pieno), a condi-

zione che la retribuzione annua percepita non sia inferiore ad un minimale retributivo, che per il 2021 è di 10.724 euro lordi, pari a 206 euro per settimana.

b) per l'importo della pensione: la retribuzione ridotta, percepita a seguito del part-time non viene riferita alle settimane lavorate ma a quelle ridotte, pertanto l'importo percepito non viene ridotto rispetto a chi lavora a tempo pieno. Esempio: retribuzione annuale: 12.000 euro non viene divisa per 52 che sono le settimane nell'anno previste dal contratto part-time, ma per il numero delle settimane ridotte: esempio 26 settimane se il part-time è al 50%. Sempre per il calcolo la

norma di salvaguardia non opera per quanto riguarda l'anzianità contributiva, in quanto il numero degli anni lavorati a part-time vengono ridotti in proporzione rispetto al normale orario di lavoro. Esempio: i 10 anni di lavoro part-time a metà orario (50%), diventano 5. Di conseguenza se gli anni lavorati sono 40 anni, per il calcolo vengono ridotti a 35.

Per quanto riguarda il part-time e la pensione contributiva (istituita dalla riforma Dini nel 1995) non vi sono norme di salvaguardia. La pensione contributiva interessa la contribuzione versata da tutti i lavoratori dal 1° gennaio 2012, viene retrodata al 1° gennaio 1996 per chi non ha

almeno 18 anni di contributi al 1995. Per quanto riguarda diritto alla pensione contributiva i periodi di part-time vengono valutati come indicato al punto a). Invece per la determinazione dell'importo viene considerato unicamente l'effettivo importo dei contributi versati. Purtroppo lo svolgimento del part-time determina una retribuzione ridotta con una conseguente riduzione della contribuzione e della relativa quota di pensione.

Tutti i periodi di lavoro a part-time possono essere integrati (orizzontale) o coperti (verticale e ciclico) dalla prosecuzione volontaria, in modo da integrare le riduzioni contributive.

Angelo Vivenza